

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3885-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986,
n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale
del lotto

Presentato il 30 giugno 1986

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente, Finanze e Tesoro, il 23 luglio 1986.
In data 17 luglio 1986 il relatore Patria è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

**TESTO
DEL GOVERNO**

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel comma 1, secondo periodo, le parole: « Tuttavia, l'immissione in servizio potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio, » sono sostituite dalle seguenti: « Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie »; e, nel quarto periodo, le parole: « e di un piano di riparto dei posti per provincia » sono sostituite dalle seguenti: « di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio ».

All'articolo 3 le parole: « è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite con le parole: « è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528. »;

le parole: « di idoneo locale » sono sostituite con le parole: « di locali, arredi e attrezzature idonei. ».

All'articolo 5 le parole: « 1° luglio 1986 » sono sostituite con le parole: « 1° ot-

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

tobre 1986 » e sono aggiunte, in fine, le parole: « di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative ».

ART. 2.

Identico.

Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 117;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti per il personale del lotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987. Tuttavia, l'immissione in servizio potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio, anche anteriormente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, prima del 30 giugno 1987, nel limite massimo di 800 unità in due scaglioni rispettivamente di non oltre 400 unità, con effetto il primo dal 31 ottobre 1986 ed il secondo dal 31 dicembre 1986. A tal fine gli interessati dovranno presentare richiesta, all'Intendenza di finanza competente per territorio, di immissione anticipata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto. L'immissione verrà disposta tenendo conto di graduatorie provinciali da predisporre dal Ministero delle finanze in base all'anzianità di servizio dei richiedenti e di un piano di riparto dei posti per provincia secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che continuerà a prestare servizio presso le ricevitorie sino al 30 giugno 1987 sarà assegnato ad uffici finanziari siti nella sede richiesta con apposita domanda.

2. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, così come modificato dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall'articolo 22, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, l'anzianità decorre dalla data del provvedimento di assunzione in servizio con retribuzione a carico dell'amministrazione e l'ordine di inquadramento è determinato dalla qualifica da ciascuno rivestita e, a parità di qualifica, dall'anzianità nella qualifica, nonché, a parità di anzianità, dall'ordine di graduatoria del provvedimento di nomina o di promozione alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

ARTICOLO 3.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Il personale del lotto che si è avvalso o si avvarrà delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purché dimostri di avere la disponibilità di idoneo locale.

ARTICOLO 4.

1. Il personale del lotto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, cui è affidata la reggenza di una ricevitoria e che tale reggenza manterrà fino al 30 giugno 1987, sarà inquadrato nel V livello retributivo-funzionale con effetto dal 1° luglio 1987.

2. Al personale del IV livello retributivo-funzionale cui è affidata la reggenza di una ricevitoria è concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente al periodo di reggenza, una indennità di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del V livello e quello iniziale del IV livello.

ARTICOLO 5.

1. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento delle ricevitorie del lotto, fino alla definitiva immissione negli uffici della Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale appartenente al ruolo del lotto, le prestazioni di lavoro straordinario da svolgersi dal predetto personale dal 1° luglio 1986, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, possono essere autorizzate fino ai limiti mensili massimi di 40 ore per ciascuna unità.

ARTICOLO 6.

1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1984, n. 117, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

ARTICOLO 7.

1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Tale assegno sarà riassorbito con la successiva progressione economica, per passaggi di livello ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

ARTICOLO 8.

1. Nessuna indennità di preavviso è dovuta dai gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria per il rilascio dei locali adibiti a sede di esercizi soppressi.

ARTICOLO 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 4.835 milioni per l'anno 1987 e in lire 700 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GASPARI —
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.